



Liceo Classico - Scientifico - Linguistico
Classico della Comunicazione - Biomedico

Pietro Giannone

CASERTA - CAIAZZO

REGOLAMENTO SUL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Il presente Regolamento e' da intendersi come parte integrante del vigente Regolamento di Istituto (elaborato dal Collegio Docenti del 14/11/2024)



Sommario

1. IL SIGNIFICATO DI QUESTO REGOLAMENTO	3
2. CHE COS'E' IL BULLISMO?	3
3. CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO?	4
4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	7
5. RESPONSABILITA` DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	8
6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO	12
7. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO	12
8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA	19
9. CONCLUSIONI	23

1. IL SIGNIFICATO DI QUESTO REGOLAMENTO

L'uso intensivo delle nuove tecnologie da parte delle giovani generazioni ha reso il bullismo un fenomeno in espansione, che va a colpire ed interessare in modo trasversale tutta la società indipendentemente dal livello culturale, dalle condizioni economiche, dal genere e dalle competenze personali. Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, gli studi svolti in diversi ambiti a livello internazionale hanno evidenziato che l'unica arma davvero efficace per contrastarlo è la prevenzione, attraverso un approccio integrato di responsabilizzazione delle principali agenzie educative: la famiglia e la scuola. Quest'ultima, presidio di legalità, attraverso l'azione educativa e formativa, rappresenta la più importante risorsa per il conseguimento degli obiettivi di questa lotta, perché ad essa "è affidato il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate" (Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo).

Questo Regolamento inoltre risponde alle disposizioni legislative a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo. A norma dell'art. 4 comma 3 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017 ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, deve individuare tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyber-bullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

2. CHE COS'È IL BULLISMO?

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.

Il BULLISMO (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone, considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- Pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- Potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire

prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente. La vittima subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale, l'etnia, la disabilità), verso i compagni che hanno prestazioni scolastiche migliori); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansioso ed insicuro, ha una bassa autostima. A scuola è spesso solo, isolato dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

- Rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- Paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

Il fenomeno può assumere forme differenti:

- bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale);
- bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

3.CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?

Il CYBER-BULLISMO, a norma della legge 71/2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo", nell'art. 1, comma 2, è definito come *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Gli studenti di oggi hanno ottime competenze tecnologiche ma allo stesso tempo mancano, spesso, di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo, che già agisce nell'anonimato, viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle

vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device o pubblicati su siti web tramite Internet.

Il cyber-bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, poiché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne sono a lungo all'oscuro, perché non sempre hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto, può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Gli atti di cyber-bullismo possono essere suddivisi in due gruppi:

- diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea come SMS o MMS, che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;
- indiretto: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come Social network, blog o forum, per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima.

Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima, anche dal punto di vista psicologico.

Indicatori di segnali che può manifestare una potenziale vittima di cyber-bullismo:

- appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica;
- sembra a disagio nell'andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal di testa);
- cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino;
- mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online;
- soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa;
- inizia ad utilizzare sempre meno PC e telefono (arrivando ad evitarli);
- perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva;
- il suo rendimento scolastico peggiora.

Rientrano nel Cyber-bullismo:

- Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum
- Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima
- Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione
- Trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali
- Impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili

- Sexting e` fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti mediati sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video
- Hate speech “incitamento all’odio” o “discorso d’odio”, indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più` ampiamente il termine “hate speech” indica un’offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità`, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo
- Grooming (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenzialmente abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si sviluppano più` frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (WhatsApp, Telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti). Un’eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l’adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – l’adescamento di minorenni) quando e` stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012)
- Body Shaming (far vergognare qualcuno del proprio corpo) l’atto di deridere o deridere l’aspetto fisico di una persona. La portata del body shaming e` ampia e può includere, sebbene non sia limitata al fat-shaming, la vergogna per la magrezza, l’height-shaming, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell’aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più` ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come la psoriasi.

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così` come previsto dalla normativa a cui è necessario riferirsi:

- Artt. 3 – 33 – 34 Costituzione Italiana
- Codice Penale artt:
 - 581(reato di percosse)
 - 582 (reato di lesione)
 - 586 (reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto)
 - 595 (reato di diffamazione)
 - 600 ter comma 3 (pornografia minorile)
 - 600 quater (reato di pedopornografia)

612 (reato di minaccia)

612 bis (reato di atti persecutori-stalking-)

635 (reato di danneggiamento)

660 (reato di molestie o disturbo alle persone) (ed altre fattispecie);

- artt. 331-332-333-361 del Codice di Procedura Penale;
- artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo (MIUR Aprile 2015); dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; dalla L. 71/2017;
- LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber-bullismo (MIUR 13.01.2021)
- “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe” (MIM 19/12.2022)
- D.P.R. n°81 del 13 Giugno 2023
- Legge 70/2024

Responsabilità penale:

Art. 98. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita.

La responsabilità penale è personale e pertanto risponderà dell’illecito penale esclusivamente l’autore del reato. Dai 14 anni si è imputabili a meno che lo studente/essa non sia in grado di intendere e di volere.

Responsabilità civile genitori docenti e personale Ata:

Art. 2043: Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2048: Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

5. RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- Promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- Coordina, con il supporto dell'equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyber-bullismo ed educazione digitale, (cfr sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività).

- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con esso e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.
- Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyber-bullismo attraverso attività inserite nel curriculum d'istituto. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale" e alla luce delle nuove Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica del 7 settembre 2024.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE

- Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti-bullismo;
- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyber-bullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

TUTTI I DOCENTI

- Intraprendono azioni congruenti con i propri studenti, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli studenti;
- ogni docente che venga a conoscenza, diretta o indiretta, di eventuali episodi di bullismo o cyber-bullismo, è chiamato a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva;
- promuovono attività di prevenzione universale.

I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.
- Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyber-bullismo organizzate dalla scuola.
- Segnalano al dirigente scolastico e al Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyber-bullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.
- Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

LE FAMIGLIE

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire il miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- recepisce il Regolamento per il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo;
- integra il Regolamento d'Istituto con l'adeguamento delle sanzioni disciplinari;
- facilita la promozione del Patto di Corresponsabilità tra istituzione scolastica e famiglia.

6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, e furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi e diffusione di materiale pedopornografico). L'alleanza fra adulti è, pertanto, fondamentale per contrastare tali comportamenti.

7. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e /o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, può essere collegata la commissione di veri e propri reati *procedibili d'ufficio* (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Studenti, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyber-bullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Si ricorda che la L. 71/2017 "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo*" pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:
 - "comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice

penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

- comma 2. Il questore, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]".

Si sottolinea come l'Ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l'intervento avviene areato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che, come tale, può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

INTERVENTI A MOLTEPLICI LIVELLI

Secondo le Linee Guida del 2021, sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
2. **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. **Prevenzione terziaria o indicata**, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo e per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).
- 4.

ESEMPI DI ATTIVITA' A SECONDA DEL LIVELLO

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a

- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
- responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
- organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyber-bullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio

Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile, inoltre, una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

1. Raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. Approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. Gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

In relazione alle segnalazioni, è importante attuare una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere. Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- Colloquio individuale con la vittima;
- Colloquio individuale con il bullo;
- Possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- Possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- Coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- In caso di rilevanza penale del comportamento e` obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- In caso di segnalazione di episodi di cyber-bullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA (Tabella 1 -Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo- 2021)

INTERVENTO CON LA VITTIMA	INTERVENTO CON IL BULLO
<ul style="list-style-type: none"> • accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; • mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; • far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; • informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; • concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili); 	<ul style="list-style-type: none"> • importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; • accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; • iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; • fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; • mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; • non entrare in discussioni; • cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; • ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; • in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; • una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo.

<p>Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i • Ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale • Condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento 	<p>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori.</p> <p>Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe</p>
---	--

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori:

- Raccolta di informazioni sull'accaduto
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico.

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica (Valutazione approfondita dei casi di Bullismo e Vittimizzazione); vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile, colloquio con lo psicologo della scuola.
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola

- Valutazione di un intervento personalizzato con i seguenti obiettivi: sviluppo della fiducia in se' e nelle proprie potenzialità e punti di forza, sviluppo della abilità di una comunicazione positiva ed assertiva, saper regolare le emozioni negative come il senso di colpa, la vergogna, la paura
- Colloquio di responsabilizzazione, colloquio riparativo ed interventi psicoeducativi (psicologo della scuola) con il bullo
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione)
- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo
- Valutazione di un intervento personalizzato con i seguenti obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze delle proprie azioni, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività scolastiche, complementari ed extrascolastiche, indurre il bullo/cyberbullo a svolgere azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia).
- Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, e' possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.
- In caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori della Regione Campania.
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

NB. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

- I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:
- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
 - provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

Il liceo Giannone considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyber-bullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyber-bullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l'episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyber-bullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità dell'Istituto resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyber-bullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

PROCEDURE

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1. Segnalazione	Genitori Docenti Alunni Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyber-bullismo
2. Raccolta informazioni	Dirigente Referenti bullismo e Team antibullismo Docenti Alunni Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni

3. Interventi Educativi	Dirigente Referenti bullismo e Team antibullismo Docenti Studenti Genitori Psicologi	Incontri con gli alunni coinvolti Interventi/discussione in classe Informazione e coinvolgimento dei genitori Responsabilizzazione degli alunni coinvolti Rilettura critica delle regole di comportamento in classe Counselling
4. Interventi Disciplinari	Dirigente Consiglio di classe Referente bullismo, Team antibullismo Docenti	Vedi Regolamento d'Istituto
5. Valutazione	Dirigente Consiglio di Classe Docenti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: Se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante Se la situazione continua: proseguire con gli interventi

INTRODUZIONE DELLE NUOVE NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO AI SENSI DELLA LEGGE N. 70/2024

La Legge n. 70/2024 introduce disposizioni di aggiornamento per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole, stabilendo l'obbligo per ogni istituto scolastico di istituire un tavolo permanente di monitoraggio e di adottare un codice interno specifico per affrontare questi fenomeni. Una delle principali innovazioni della legge riguarda l'introduzione di misure rieducative per i minori responsabili di comportamenti aggressivi o lesivi della dignità altrui. Questi percorsi rieducativi potranno includere attività finalizzate a sviluppare nei giovani un senso di rispetto verso gli altri, promuovendo relazioni interpersonali sane e dinamiche di comunicazione non violenta tra loro.

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il regolamento d'Istituto è stato aggiornato in conformità con la normativa vigente, introducendo il divieto di utilizzo dei cellulari, salvo nei casi previsti dalla legge. Inoltre, nel regolamento dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stata aggiunta la seguente tabella che elenca i comportamenti sanzionabili, affiancati da misure rieducative. Queste includono attività a favore della comunità scolastica, mirate a promuovere la responsabilità e il rispetto reciproco.

LA SEGUENTE TABELLA INTEGRA QUANTO RIPORTATO NEL VIGENTE REGOLAMENTO D'ISTITUTO METTENDO IN EVIDENZA SOLO I COMPORAMENTI RICONDUCIBILI A CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO.

COMPORAMENTI	INFRAZIONI	QUANDO PUO' SCATTARE LA SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
<p>Rispetto degli altri: comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano relazioni sociali.</p> <p>Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano l'incolumità fisica e la salute psicofisica.</p>	<p>Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti.</p> <p>Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli, ricorso alla violenza fisica e psicologica, propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p>Furto e danneggiamento volontario degli oggetti della vittima</p> <p>ATTENZIONE</p> <p>Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p>La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p>Se l'infrazione è ritenuta lieve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervento educativo <p>Se l'infrazione è ritenuta grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione da 1 a 5 gg <p>Se l'infrazione è ritenuta gravissima con recidiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione da 5 a 15 gg • superiore a 15 gg <p>Se reato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedura perseguibile d'ufficio 	<p>Singolo Docente</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio Di Classe</p> <p>Consiglio D'Istituto</p>

ELENCO DELLE POSSIBILI ATTIVITÀ RIEDUCATIVE COMMUTATIVE:

SANZIONI	ATTIVITÀ RIEDUCATIVE COMMUTATIVE ALLA SANZIONE CON LA SORVEGLIANZA DI UN DOCENTE.
----------	--

1	Riordinare la biblioteca scolastica; ripulire il cortile della scuola
2	Disponibilità a svolgere iniziative a favore della comunità scolastica

Le suddette attività sono a titolo esemplificativo. Gli organi competenti si riservano la possibilità di commutare la sanzione in attività di altra natura, fermo restando il fine ultimo di garantire il pieno sviluppo dell'alunna/o. La durata/frequenza della sanzione e della rispettiva attività da svolgere sarà commisurata all'azione compiuta e a giudizio insindacabile degli Organi Competenti.

MONITORAGGIO

Le figure scolastiche coinvolte (docenti, team bullismo antibullismo psicologo, educatore esterno etc.) si riservano di effettuare eventuali monitoraggi a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche.

Il cyberbullismo, al pari di bullismo e mobbing, di per se' non costituisce reato e il minore under 14 anni non e' punibile, ma il suo comportamento può degenerare in azioni penalmente rilevanti quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio.

A tale riguardo, sia per il bullismo che per il cyberbullismo si pone il problema della tutela giuridica della vittima e quello della configurabilità di una responsabilità penale attraverso la potestà genitoriale dei minori coinvolti.

Pertanto, le condotte di bullismo e di cyberbullismo che violano i principi fondamentali della Costituzione Italiana e quelle che violano le diverse norme di legge del codice civile e penale sono soggette a denuncia presso le Autorità Giudiziarie Competenti e perseguibili civilmente e penalmente.

Alcuni esempi:

- Percosse
- Lesioni
- Danneggiamento alle cose
- Diffamazione e Minacce
- Molestia o Disturbo alle persone
- Atti persecutori – Stalking e cyberstalking
- Sexting si può configurare come detenzione di materiale pedopornografico.
- Sostituzione di persona, quando una persona si spaccia per un'altra, cioè la impersonation.

Per quanto riguarda le attività saranno programmate delle giornate di sensibilizzazione, momenti di informazione - formazione per gli alunni, docenti e genitori che avranno la finalità di creare degli spunti di riflessione sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

9. CONCLUSIONI

Il presente Regolamento e` solo una delle azioni nel processo all'antibullismo che il nostro Istituto ha adottato nella consapevolezza che, per fronteggiare il fenomeno, occorre mettere in atto molteplici strategie per il pieno successo della politica scolastica di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Caserta, 14 Novembre 2024

*Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Marina Campanile*